Codice A1816B
D.D. 17 febbraio 2025, n. 280
R.D. 523/1904 - P.I. 7624 - Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica di due tratti del torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN). Richiedente: Comune di Torre Mondovì (CN)

ATTO DD 280/A1816B/2025 DEL 17/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7624 – Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica di due tratti del torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN).
Richiedente: Comune di Torre Mondovì (CN)

PREMESSO CHE:
- con nota assunta al prot. in entrata n. 510/A1816B del 08/01/2025, integrata con prot. n. 6006 del 11/02/2025 con la trasmissione dei files firmati digitalmente, il Comune di Torre Mondovì ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, sul torrente Casotto, in comune di Torre Mondovì, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marta Begliatti (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files: *01 Relazione generale.pdf.p7m, 02 Relazione tecnica-idraulica.pdf, 03 Relazione geologica.pdf.p7m, 04 Doc. fotografica.df.p7m, 05 Inquadramenti cartografici.pdf.p7m, 06.1 Planimetria rilievo intervento 1.pdf.p7m, 06.2 Planimetria rilievo intervento 2.pdf.p7m, 07.1 Planimetria interventi in progetto-1.pdf, 07.2 Planimetria interventi in progetto-2.pdf.p7m, 08 Sezioni trasversali T. Casotto-int. 1.pdf, 09 Particolari intervento e sezioni.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- Intervento 1:
  - riprofilatura dell'alveo e delle sponde del Torrente Casotto per una lunghezza di circa 220 m, in corrispondenza della località Tetti Soprani, con movimentazione del materiale litoide (circa 895 mc, comprensivi del materiale litoide movimentato nell'intervento 2) e rimozione della vegetazione che costituisce pericolo e ostacolo al deflusso della corrente (nei pressi dei lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 28 nn. 139 e 140 del Comune di San Michele Mondovì in sponda dx e C.T. al Fog. 4 nn. 46 e 47 del Comune di Torre Mondovì in sponda sx), per ripristinare la sezione idraulica del Torrente, di larghezza media 20 m;

- realizzazione di una pista di cantiere posta in sponda destra e di un guado temporaneo di larghezza di circa di 4 metri, per permettere il transito ai mezzi di cantiere, costituito da n. 3 tubi autoportanti in calcestruzzo aventi diametro interno pari a 100 cm;

- Intervento 2:
  - ricostruzione di un tratto di scogliera danneggiata (lunghezza circa 17 m, di dimensioni pari a 2x2h m in fondazione, e 1,3x3h m in elevazione) e adeguamento altimetrico di un tratto di scogliera esistente (lunghezza circa 12,5 m di dimensioni pari a 1,3x2h m in elevazione), in sponda sinistra del torrente Casotto, nei pressi del ponte di Via Castelli, in continuità con la scogliera esistente posta immediatamente a monte;
  - realizzazione di una pista di cantiere posta in sponda destra e di un guado temporaneo di larghezza di circa di 4 metri, per permettere il transito ai mezzi di cantiere, costituito da n. 3 tubi autoportanti in calcestruzzo aventi diametro interno pari a 100 cm;
  - disalveo del tratto finale del torrente Casotto prima della sua immissione nel Torrente Corsaglia (nei pressi dei lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 19 nn. 72 e 73 del Comune di San Michele Mondovì in sponda dx e C.T. al Fog. 1 n. 1 del Comune di Torre Mondovì in sponda sx) con rimozione del materiale depositatosi a monte della confluenza e ricollocato ad imbottimento spondale, nelle sezioni individuate nell'intervento 1.

Considerato che:

- con nota prot. n. 1268/A1816B del 13/01/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ha richiesto integrazioni, con nota prot. n. 4635/A1816B del 04/02/2025;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota assunta al prot. n. 5306/A1816B del 07/02/2025 (files: *02_R Relazione tecnica-idraulica.pdf.p7m, 07.1_R Planimetria interventi in progetto- 1.pdf.p7m, 08_R Sezioni trasversali T. Casotto-int.1.pdf.p7m, Autorizzazione San Michele Mvì.pdf*), in sostituzione degli elaborati allegati all'istanza, relativi all'intervento 1;

- il progetto di fattibilità tecnico economico delle opere è stato approvato dal Comune di Torre Mondovì con D.G.C. n. 43 del 08/11/2024;

- il progetto di fattibilità tecnico economico delle opere è stato approvato dal Comune di San Michele Mondovì con D.G.C. n. 1 del 08/01/2025;

- il progetto, a seguito delle modifiche apportate all'intervento 1 (trasmesse con integrazioni sopracitate) è stato riapprovato dal Comune di Torre Mondovì con D.G.C. n. 3 del 07/02/2025;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Casotto;

- per le opere di manutenzione idraulica e per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 in oggetto, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da

parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- l’istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- la L.R. n. 14/2014;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Torre Mondovì a realizzare gli interventi di sistemazione idraulica di due tratti del torrente Casotto, in Comune di Torre Mondovì e San Michele Mondovì (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza ed integrativi, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

a. l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale -Cuneo;
b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
   - l’intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione (ai sensi dell’art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.) dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all’istanza; il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze presenti nell’alveo attivo ed interferenti con i tratti ove è prevista la ricalibratura della sezione con movimentazione del materiale in alveo, ed alle essenze collassate o a rischio schianto che si trovano lungo le sponde e all’interno dell’alveo attivo;
   - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all’art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
   - durante l’esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
   - la movimentazione del materiale litoide depositato dovrà avvenire in modo tale da restituire le sezioni d’alveo (longitudinali e trasversali) a regola d’arte e perfettamente raccordate con la sponda esistente e non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda stessa;
   - l’opera di difesa ripristinata dovrà essere risvoltata a monte per un tratto di sufficiente

lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e a valle, perfettamente raccordata alle opere esistenti;
    - in assenza di piano di posa in roccia, l’estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
    - l’opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d’acqua;
    - la quota sommitale dell’opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
    - l’opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo ;
e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell’art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
g. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
h. è a carico del soggetto autorizzato l’onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all’occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
i. le sponde e le opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell’alveo interessato, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi temporanei, ture, ecc…);
k. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale - Cuneo l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato,

nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a Settore Tecnico regionale - Cuneo;
o. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Alfio Rivero
Ing. Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori